

REGOLAMENTO INTERNAL DEALING



Inspiring Trust. Globally.

Indice:

- Premessa
- Definizioni
- Internal Dealing - Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti
- Allegato A
- Allegato B

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'articolo 19 del Regolamento n. 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("**MAR**");
- del Regolamento delegato 522/2016/UE della Commissione concernente l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- del Regolamento di esecuzione 523/2016/UE della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
- del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**");
- del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");
- della delibera Consob n. 19925 del 22 marzo 2017;
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, approvato in data 23 novembre 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance*, promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Autodisciplina**"), cui la Società aderisce, che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomanda l'adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A., nella riunione del 23 aprile 2018, ha approvato il presente "*Regolamento di Internal Dealing*" (di seguito "**Regolamento**" o "**Procedura**") e nel corso della medesima riunione l'Amministratore Delegato della Società, Domenico Restuccia, e il consigliere Giorgio Racca sono stati autorizzati ad apportare al presente Regolamento le modifiche e integrazioni di carattere formale o necessitate che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.

La Procedura contiene disposizioni che hanno efficacia cogente nei confronti dei Soggetti Rilevanti e contiene, altresì, prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa volte a migliorare la trasparenza e l'omogeneità delle notifiche concernenti operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati. In particolare, è utile premettere che incombono sui soggetti classificati come Soggetti Rilevanti di Techedge S.p.A. due fondamentali obblighi: (i) notificare alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli altri strumenti finanziari come di seguito definiti, riferibili a Techedge S.p.A., effettuate dagli stessi e/o dalle persone a loro strettamente legate; e (ii) astenersi dal compiere le predette operazioni in specifici intervalli temporali.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal MAR, dal Regolamento Emittenti e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario.

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato	Ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.
Azioni	Le azioni ordinarie della Società.
Closed Periodo Periodo di Chiusura	<p>Il periodo durante il quale i Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni, corrispondente a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato nel quale le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del periodo di chiusura. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il periodo di chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi e non dei dati definitivi.b) un periodo, eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione, in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti sia vietato o limitato il compimento di tutte o alcune Operazioni (come <i>infra</i> definite), per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui <i>supra</i>.
Collegio Sindacale	Il Collegio Sindacale della Società.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società.
Data di Esecuzione	<p>Il giorno in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">a) è stata data esecuzione al contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, di prestito titoli o riporto;b) ha acquisito efficacia un patto parasociale o lo stesso è sciolto o dichiarato inesistente;c) è stata eseguita l'assegnazione degli Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche <i>cum warrants</i>;d) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;e) è stato eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni.

Con riferimento alle operazioni condizionali, la data di esecuzione sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo.

Dipendenti	I dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.
Gruppo	La Società e le sue Società Controllate.
Informazione/i Privilegiata/e	Le informazioni di carattere preciso, che non siano rese pubbliche e che riguardino direttamente o indirettamente la Società o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società, come definite ai sensi dell'articolo 7 MAR. ¹
Investor Relator	Il responsabile della funzione <i>investor relation</i> della Società.
Operazione	<p>In generale tutte le operazioni condotte per conto di Persone Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito definiti) e, nello specifico,</p> <p>quanto agli Azionisti Rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none">i. le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o Strumenti Finanziati Collegati alle Azioni aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate anche per interposta persona; <p>quanto ai Soggetti Rilevanti MAR:</p> <ul style="list-style-type: none">i. qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante MAR o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, inclusi, a titolo esemplificativo:<ul style="list-style-type: none">– qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;– l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o

¹ In particolare, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, si deve intendere quale informazione avente "carattere preciso" quella che: (i) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare o che determini una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari" è da intendersi l'informazione che, probabilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

- incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
 - operazioni fuori mercato; e
 - trasferimenti a titolo gratuito;
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari, salvo il caso della cessione in garanzia in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari stessi in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti MAR, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
- il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante MAR;
 - il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
 - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- v. l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all’andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è Amministratore o familiare dell’Amministratore;
- vi. le ulteriori operazioni di cui all’articolo 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio, che indica:
- l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a Dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
 - l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;

- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del MAR;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del MAR;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del MAR;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Soggetto Rilevante MAR;
- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati

**Persone
strettamente
Associate o
Persone
strettamente
Legate (ai**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 26, MAR:

- a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli, anche del coniuge, a carico;

Soggetti Rilevanti)	<p>c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione;</p> <p>d) le persone giuridiche, i <i>trust</i> o le società di persone: (i) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (ii) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (iii) che sia costituita a suo beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, o (iv) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono.</p>
Persone/a Rilevanti/e	I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Il Presidente del consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
SDIR	Il servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento Emittenti.
Società o Techedge	Techedge S.p.A., con sede legale in Viale Caldera 21, 20153, Milano , iscritta al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva 04113150967, numero di registrazione REA MI-1726950.
Società Controllate / Società Controllata	Le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF.
Soggetti Rilevanti	<p>a) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;</p> <p>b) i dirigenti che pur non essendo membri degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società;</p> <p>c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti a) e b) in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società (i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i “Soggetti Rilevanti MAR”);</p> <p>d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che dovesse</p>

controllare la Società (i soggetti di cui alla lettera d), gli “Azionisti Rilevanti”), secondo quanto previsto dall’articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

Soglia o Importo Rilevante	La soglia pari a un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila euro) calcolata nell’arco di un anno civile, o la più alta soglia eventualmente prevista dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente ai sensi del successivo art. 2.1. della presente Procedura.
Strumenti Finanziari	Complessivamente, le Azioni e gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Strumenti Finanziari Collegati	Per “Strumenti Finanziari Collegati” si intendono gli strumenti finanziari qualificati come tali dalla disciplina applicabile: <ul style="list-style-type: none">• per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti MAR, gli “Strumenti Finanziari Collegati” qualificati dell’articolo 3, comma 2, lettera b), MAR, con riferimento agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società;²• relativamente agli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi, gli “Strumenti Finanziari Collegati” qualificati dall’art. 152-<i>sexies</i> del Regolamento Emittenti, con riferimenti agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società³.
Strumenti Finanziari Derivati	Ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, dello stesso.

² Gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

³ Gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico; b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

INTERNAL DEALING - OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE RILEVANTI

1. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1.1 Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Azioni, titoli di credito, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni eseguite dalle Persone Rilevanti.

2. Calcolo dell'Importo Rilevante

2.1 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura, nel calcolo dell'Importo Rilevante di cui all'articolo 3 si tiene conto di tutte le Operazioni.

2.2 Il controvalore nozionale degli Strumenti Finanziari Derivati e dei *covered warrants* è calcolato come il prodotto tra il numero di attività sottostanti allo strumento finanziario e il relativo prezzo ufficiale rilevato il giorno di esecuzione delle Operazioni.

2.3 Nel calcolo dell'importo:

- i. non si tiene conto del valore delle operazioni eseguite dalle Persone strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti, che non dovranno essere aggregate al valore delle Operazioni eseguite da questi ultimi;
- ii. non è ammessa la compensazione tra gli importi afferenti ad incassi e pagamenti connessi alle Operazioni;
- iii. in caso di Operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo Strumento Finanziario oggetto dell'Operazione è espresso in una valuta diversa dall'euro, ai fini della determinazione del controvalore in euro si considera il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea.

3. Doveri di comportamento

3.1 I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate a essi notificano alla Società tutte le Operazioni successive da essi compiute su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati della Società una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila euro) nell'arco di un anno civile, o la differente soglia eventualmente prevista dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta in vigore, tempestivamente e comunque entro 24 ore dalla Data di Esecuzione, fornendo tutte le rilevanti informazioni, avvalendosi del modulo *sub* Allegato B, e trasmettendo lo stesso alternativamente con:

- i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* presso la sede legale della Società; ovvero
- ii. comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* via posta elettronica certificata (in formato *pdf*) al seguente indirizzo sabina.catalano@techedgegroup.com.

3.2 I Soggetti Rilevanti MAR nonché le Persone Strettamente Associate a essi devono, altresì, notificare le medesime Operazioni alla Consob, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione secondo le modalità previste dalla Comunicazione della Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016 e, cioè, via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero via *e-mail* all'indirizzo protocollo@consob.it, indicando come destinatario l'Ufficio Informazione Mercati e all'oggetto "**MAR Internal Dealing**". A tal proposito l'art. 19, comma 1, del MAR prevede che tali notifiche siano effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione.

3.3 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni, compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente Legate a essi, entro la fine del 15° giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione. La sola comunicazione al pubblico, o la comunicazione al pubblico e la comunicazione alla CONSOB, possono essere effettuate, per conto degli Azionisti Rilevanti, dalla Società, a condizione che gli Azionisti Rilevanti inviino le informazioni predette alla Società entro il 14° giorno del mese successivo alla Data di Esecuzione. In tal caso la Società pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Azionisti Rilevanti. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

3.4 Si precisa che, con esclusivo riferimento agli Azionisti Rilevanti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti, non sono comunicate:

- i. le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 Euro entro la fine dell'anno; successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 Euro entro la fine dell'anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);
- ii. le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- iii. le Operazioni effettuate dalla stessa Società e dalle sue Controllate;
- iv. le Operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - a) tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - b) sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;e, qualora operi in qualità di *market maker*
 - a) sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;

- b) fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
- c) notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

3.5 Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

4. Comunicazioni dell'Investor Relator

4.1 L'Investor Relator, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione, pubblica e trasmette mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato le Operazioni di cui ha ricevuto segnalazione da parte dei Soggetti Rilevanti MAR e delle Persone Strettamente Associate a essi. La comunicazione è effettuata utilizzando le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti o con le altre modalità previste dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta in vigore, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i. il nome del Soggetto Rilevante MAR coinvolto;
- ii. il motivo della notifica;
- iii. la denominazione della Società;
- iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- v. il prezzo, l'ammontare, la categoria e l'identificativo degli Strumenti Finanziari interessati;
- vi. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su Azioni oppure agli esempi specifici di cui ai primi tre punti della definizione di Operazione in relazione ai Soggetti Rilevanti Mar;
- vii. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
- viii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

4.2 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, e della relativa disciplina nazionale di attuazione, sono comunicati dalle Persone Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicati,

alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato Regolamento rivolgendosi all'Investor Relator della Società. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

- i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- iv. i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
- v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
 - Titolare: Techedge S.p.A.
 - Responsabile: Investor Relator, nella persona della dott.ssa Sabina Catalano.

4.3 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a restituire all'Ufficio Investor Relation copia della lettera di accettazione di cui all'Allegato A, debitamente firmata per accettazione.

5. Closed Period

5.1 Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto assoluto divieto di effettuare, per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati e Strumenti Finanziari Collegati nel corso di ciascun singolo *Closed Period*. **La presente disposizione non si applica agli Azionisti Rilevanti.**

5.2 In deroga rispetto a quanto previsto dal precedente art. 5.1., il Consiglio di Amministrazione o gli eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti MAR il compimento di Operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso dei *Closed Period* nei seguenti casi:

- a) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni della Società;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a eventuali piani di partecipazione azionaria dei Dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario delle azioni della Società in questione non è soggetto a variazioni.

5.3 Nei casi di cui alla lettera a), il Soggetto Rilevante MAR interessato a beneficiare dell'esenzione dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società i presupposti dell'applicazione dell'eccezione, illustrando la natura e l'eccezionalità delle circostanze e dimostrando che la specifica

operazione non può essere effettuata in altro momento se non durante il *Closed Period*. La suddetta esenzione opera attraverso (i) una fase istruttoria che deve necessariamente concludersi in un tempo standard di 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dal momento della ricezione della richiesta ritenuta completa di tutti gli elementi utili per la valutazione e corredata, quindi, anche di eventuali ulteriori documenti/informazioni richiesti durante l'istruttoria; (ii) una fase autorizzativa che si conclude in un tempo standard di 4 (quattro) giorni lavorativi decorrenti dalla conclusione della precedente fase istruttoria con la ricezione della richiesta definitiva debitamente firmata. Ove si rendesse necessaria una diversa tempistica per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. L'esame della eccezionalità delle circostanze descritte viene effettuato nel corso di un'apposita fase istruttoria da parte del Consiglio di Amministrazione che valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR, al momento della presentazione della richiesta:

- a) deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del *Closed Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Qualora sussistano ragioni per cui è opportuno che la valutazione non venga effettuata dal Consiglio di Amministrazione, la stessa sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se quest'ultimo è il Soggetto Rilevante MAR interessato a beneficiare dell'esenzione, dall'Amministratore Delegato.

5.4 Nei casi di cui al precedente art. 5.1, lett. b), il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Soggetto Rilevante MAR a negoziare per proprio conto o di terzi durante un *Closed Period*, in particolare, ove:

- i. al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i Dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il piano per i Dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i Dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che (i) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi; e (ii) l'importo degli Strumenti

Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;

- iii. il Soggetto Rilevante MAR esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i Dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) il Soggetto Rilevante MAR notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - (ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR è irrevocabile;
 - (iii) il Soggetto Rilevante MAR è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- iv. il Soggetto Rilevante MAR acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i Dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) il Soggetto Rilevante MAR ha aderito al piano prima del *Closed Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *Closed Period*;
 - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Closed Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Closed Period*;
- v. il Soggetto Rilevante MAR trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi. il Soggetto Rilevante MAR acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

6. Sanzioni

- 6.1** In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato descritte nel presente Regolamento, sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 193 del TUF e dalle altre disposizioni in materia.
- 6.2** L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis*-187-*quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* del TUF e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001).
- 6.3** Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 6.4** Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
- 6.5** In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traducano in un o più comportamenti direttamente sanzionati dall'Autorità Giudiziaria o da Consob, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. Essa costituirà pertanto causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, inoltre, abilita la Società a richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.

7. Disposizioni finali

- 7.1** Il Consiglio di Amministrazione redige e approva l'elenco dei Soggetti Rilevanti, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco. L'*Investor Relator* della Società invia il presente Regolamento e i relativi Allegati A e B in duplice copia ai Soggetti Rilevanti.
- 7.2** I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Società e alla Consob, tenendo copia della notifica. I Soggetti Rilevanti s'impegnano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a far sì che le Persone Strettamente Associate adempiano correttamente agli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative, *inter alia*, alle comunicazioni alla Società e alla Consob, descritte nel presente Regolamento e alla normativa di legge e regolamentare in materia.
- 7.3** Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia del presente Regolamento;
 - ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
 - rivolgersi all'*Investor Relator* della Società in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

7.4 La presente Procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora sia necessario aggiornare o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili o di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ nella sua qualità di _____, preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti e conseguentemente iscritto nell'elenco delle Persone Rilevanti, ai sensi del Regolamento di *Internal Dealing* di Techedge S.p.A. (il "**Regolamento**")

dichiara e attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento:

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti come definite dal Regolamento:

- si impegna a comunicare all'*Investor Relator* le Operazioni Rilevanti come definite dal Regolamento, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento stesso e dalla normativa di volta in volta in vigore.

Prende Atto

ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 ("**GDPR**") e della normativa nazionale vigente, che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 2.5 del Regolamento, esprimendo il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei suoi dati personali, identificativi e sensibili ai sensi dello stesso Regolamento, e si impegna a notificare alle Persone Strettamente Associate un'informativa relativa al trattamento dei dati personali di quest'ultime, con obbligo di inviare copia di tale informativa, debitamente firmata dalle Persone Strettamente Associate, alla Società.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B**SCHEMA DI COMUNICAZIONE ⁽¹⁾**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione / qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	

⁽¹⁾ La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>	
b)	LEI	<i>Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.</i>	
4	1.2.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione	<p>— <i>Indicare la natura dello strumento:</i></p> <p>— <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></p> <p>— <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</i></p>	
b)	Natura dell'operazione e	<p><i>Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.</i></p>	
c)	Prezzo e volume	Prezzo/i	Volume/i

Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> — Volume aggregato — Prezzo 	<p><i>I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC</i></p>

f)	Luogo dell'operazione e	<i>Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».</i>
----	-------------------------	--

www.techedgegroup.com